



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3280 del 2021, proposto dal Fallimento Itam International S.a.s. di Nerina Filippone & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dal Molin e Joseph Brigandì, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Dal Molin in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 49;

contro

il Comune di Pioltello, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, n. 17;

nei confronti

il Comando della Legione Carabinieri della Lombardia, in persona del Comandante Regionale *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di

Milano, Sezione Quarta, n. 2464/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Joseph Brigandì e Alberto Marelli, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1/2021;

Ritenuto che, nei limiti della cognizione cautelare, non possono essere favorevolmente scrutinate le prospettazioni articolate dal Fallimento appellante, avuto riguardo sia al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, sia all'indirizzo esegetico accolto dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza plenaria con la sentenza n. 3 del 2021.

Le spese della fase cautelare sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'istanza cautelare proposta con l'appello n. 3280/2021 e condanna l'originario ricorrente alla refusione in favore del Comune appellato delle spese della presente fase cautelare liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1/2021 -

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO